



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

ORDINANZA **N. 127 DEL 28/08/2026**

SETTORE: SETTORE 3 - Territorio e Ambiente

OGGETTO:	ORDINANZA DI REVOCA DEL DIVIETO TEMPORANEO PREVENTIVO DI BALNEAZIONE "SPIAGGIA GHIAIA" IN PRESENZA DI CONDIZIONI IDROMETEOROLOGICHE A RISCHIO – PRECEDENTE PROVVEDIMENTO N. 120 DEL 19/08/2026
-----------------	---

IL SINDACO

Richiamato il decreto della Regione Liguria n. 2440 del 30/03/2026, nella parte in cui classifica il tratto di mare individuato con il punto IT007010054005 (Spiaggia Ghiaia) come area di balneazione di qualità scarsa e lo rimuove dall'elenco delle acque balneabili, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 116/2008, disponendo che il Comune adotti un'ordinanza di divieto di balneazione;

Richiamata l'Ordinanza n. 53 del 29/04/2026 di Divieto Permanente di Balneazione della Zona di Ghiaia per la stagione balneare 2026 – dal 01 maggio al 30 settembre, adottata in adempimento al Decreto del Direttore Generale della Regione Liguria n. 2440 del 30/03/2026;

Visto il Ricorso al TAR Liguria del Comune di Santa Margherita Ligure per l'annullamento, previa sospensiva, del Decreto del Direttore Generale della Regione Liguria n. 2440 del 30/03/2026 (prot. n. 0016187/2026 del 01/04/2026), nella parte in cui ha disposto la rimozione dell'area IT007010054005 (Spiaggia Ghiaia, Comune di Santa Margherita Ligure) dall'elenco delle acque di balneazione e ha imposto l'adozione di ordinanza sindacale di divieto permanente;

Vista l'Ordinanza emessa dal TAR Liguria (Sez. II), n. 175/2026 REG.PROV.CAU - n. 494/2026 REG.RIC., pubblicata il 03/06/2026, che accoglie l'istanza cautelare e, per effetto, sospende l'esecuzione dei punti nn. 15 e 16 del decreto della Regione Liguria n. 2440 del 30/03/2026, subordinando il Comune di Santa Margherita Ligure al rispetto di specifiche prescrizioni a tutela della salute dei bagnanti;

Visti gli affidamenti del servizio di campionamento delle acque di balneazione per la Stagione Balneare 2026, periodo 1° giugno 2026 – 30 settembre 2026, mediante un piano di monitoraggio rafforzato fissato in n. 5 campionamenti settimanali (con cadenza quotidiana dal lunedì al venerdì), in misura superiore rispetto al minimo previsto dall'Ordinanza cautelare del TAR Liguria, al fine di verificare capillarmente lo stato della matrice ambientale e la salubrità dell'acqua ai fini della corretta gestione della stagione balneare corrente e del monitoraggio ambientale straordinario della Spiaggia Ghiaia – punto IT007010054005;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 120 del 19/08/2026 con la quale è stato disposto, in via preventiva, il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare identificato dal codice punto IT007010054005 – Spiaggia Ghiaia, in presenza di condizioni idrometeorologiche considerate fattori di rischio per la qualità delle acque di balneazione;



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

Preso atto che sono venute meno le condizioni idrometeorologiche che avevano determinato l'adozione del predetto provvedimento;

Visti gli esiti del campionamento effettuato in data 27/08/2026, acquisiti agli atti con prot. n. 47280 del 28/08/2026, relativi ai tre punti di monitoraggio della Spiaggia Ghiaia afferenti al punto di balneazione IT007010054005;

Preso atto che tutti i campioni analizzati sono risultati conformi ai requisiti di qualità previsti dall'Allegato A al D.M. 30 marzo 2010, con valori di Escherichia coli compresi tra 99 e 429 MPN/100 ml (limite 500 MPN/100 ml) e valori di Enterococchi intestinali compresi tra 20 e 99 MPN/100 ml (limite 200 MPN/100 ml);

Ritenuto, pertanto, che essendo venute meno le condizioni idrometeorologiche di rischio che avevano determinato l'adozione dell'Ordinanza n. 120 del 19/08/2026 e risultando conforme il campionamento effettuato in data 27/08/2026, sussistano le condizioni per revocare il divieto temporaneo preventivo di balneazione e consentire la ripresa della balneazione nel tratto interessato;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- il D.Lgs. n. 116/2008;
- il D.M. 30 marzo 2010;
- l'Ordinanza del TAR Liguria n. 175/2026 REG.PROV.CAU;

REVOCA

la propria Ordinanza n. 120 del 19/08/2026 avente ad oggetto il "Divieto temporaneo preventivo di balneazione – Spiaggia Ghiaia", disponendo la cessazione del divieto nel tratto di mare identificato dal codice punto IT007010054005 – Spiaggia Ghiaia, compreso tra il pennello in massi naturali alla foce del Torrente San Siro (Coord. WGS84 long. 9.214521, lat. 44.334435) e la scogliera della Darsena dell'Hotel Helios (Coord. WGS84 long. 9.215763, lat. 44.335020).

DISPONE

- la cessazione del divieto temporaneo di balneazione nel tratto sopra individuato, con effetto immediato dalla data di adozione della presente ordinanza;
- la rimozione della segnaletica indicante il divieto temporaneo di balneazione precedentemente installata;
- l'aggiornamento della cartellonistica informativa relativa allo stato di monitoraggio dell'area e delle prescrizioni previste dall'Ordinanza del TAR Liguria n. 175/2026;
- la trasmissione del presente provvedimento all'ARPAL, alla Regione Liguria, al Ministero della Salute, all'ASL competente, alla Capitaneria di Porto e agli altri soggetti interessati ai sensi della normativa vigente;

INFORMA



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

dell'emanazione della presente Ordinanza le Autorità previste dalla normativa vigente, nonché il Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del Decreto Legislativo n. 104 del 2 luglio 2010, C.P.A., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica / pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune del presente atto.

Il Corpo di Polizia Municipale, la Forza Pubblica e l'Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati del controllo sull'adempimento a quanto prescritto dalla presente Ordinanza.

IL SINDACO

Guglielmo Caversazio / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*